

Ai Clienti dello Studio

Circolare mensile – aprile 2015.

APRILE 2015: NOVITÀ..... 2

1	Novità in materia di dichiarazioni di intento presentate in Dogana.....	2
2	Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ricevute per donazione - Imposta dovuta	2
3	Liquidazione del TFR in busta paga - Chiarimenti dell'INPS.....	3
4	Sottoscrizione di una Convenzione in materia fiscale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano.....	7
5	Addizionale regionale IRPEF - Pubblicazione dei dati rilevanti sul sito del Dipartimento delle Finanze - Modalità ed effetti.....	8
6	Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito - Individuazione dei soggetti beneficiari	9
7	Imprese operanti nei settori del petrolio e dell'energia - Illegittimità della c.d. "Robin tax" - Chiarimenti.....	10
8	Aggregazioni di imprese nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile - Agevolazioni per lo sviluppo.....	11

MAGGIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 16

1	NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO PRESENTATE IN DOGANA
	<p>L'Agenzia delle Dogane, nella nota 20.4.2015 n. 46452, ha comunicato agli operatori l'attivazione di errori bloccanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal 21.4.2015; • per le dichiarazioni di importazione contenenti errori nella compilazione, in relazione alle dichiarazioni di intento presentate per effettuare importazioni senza applicazione dell'IVA. <p>La corretta indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento da parte degli importatori è infatti imprescindibile affinché l'Agenzia delle Dogane possa eseguire i controlli incrociati con la banca dati delle dichiarazioni di intento presentate all'Agenzia delle Entrate.</p>
1.1	DICHIARAZIONI DI INTENTO RELATIVE A UNA SOLA OPERAZIONE DOGANALE
	<p>Il nuovo modello disponibile per la presentazione delle dichiarazioni di intento, approvato il 12.12.2014 dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'art. 20 del DLgs. 175/2014, prevedeva la possibilità di trasmettere le dichiarazioni di intento riferite a una sola operazione di importazione, in applicazione del contenuto della R.M. 27.7.85 n. 355235.</p> <p>Le istruzioni per l'utilizzo in Dogana delle dichiarazioni di intento valide per una sola operazione sono state comunicate dall'Agenzia delle Dogane con nota 11.2.2015 n. 17631 e prevedono la compilazione della casella 44 del DAU ("Documenti presentati/Certificati").</p>
1.2	UNICA DICHIARAZIONE DI INTENTO PER DIVERSE OPERAZIONI DOGANALI
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 38 ha invece reso possibile la presentazione in Dogana di un'unica dichiarazione di intento a fronte di molteplici operazioni doganali, fino a concorrenza del <i>plafond</i> IVA annuale utilizzabile.</p> <p>Successivamente, in data 20.4.2015, le istruzioni al modello di dichiarazione di intento sono state aggiornate al fine di recepire il contenuto della suddetta risoluzione.</p> <p>In questo modo, anche per le importazioni (come già per gli acquisti di beni e servizi da soggetti nazionali), l'operatore può compilare tanto il campo 1 quanto il campo 2 della dichiarazione di intento, inserendo in quest'ultimo la quota del <i>plafond</i> IVA che presume di utilizzare, tenendo conto, prudenzialmente per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibile.</p> <p>L'Agenzia delle Dogane non ha però ancora reso disponibili le procedure necessarie alla presentazione delle dichiarazioni di intento valide per diverse operazioni, riservandosi di attivarle successivamente. Non appena si verificherà una riduzione percentuale degli errori di compilazione, l'Agenzia delle Dogane comunicherà la data a partire dalla quale saranno disponibili le procedure per la trasmissione di dichiarazioni di intento relative a più operazioni di importazione, nei limiti del <i>plafond</i> disponibile.</p>
2	RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE RICEVUTE PER DONAZIONE - IMPOSTA DOVUTA
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2015 n. 40 conferma l'impossibilità, da parte del donatario, di scomputare l'imposta sostitutiva versata dal donante che si è avvalso di precedenti proroghe della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, ai sensi dell'art. 5 della L. 448/2001.</p> <p>Il regime in argomento ha consentito ai contribuenti che detenevano quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, ad una data individuata dalla legge, di ride-</p>

	<p>terminare il loro costo o valore di acquisto versando un'imposta sostitutiva del 2% o del 4%.</p> <p>Con l'art. 7 del DL 70/2011, per il contribuente che intende beneficiare più volte della rideterminazione del costo delle partecipazioni, è stata introdotta la possibilità di scomputare l'imposta sostitutiva precedentemente versata da quella dovuta avvalendosi nuovamente del regime.</p> <p>Di conseguenza, si è posto il problema se tale possibilità di scomputo fosse trasferibile dal donante al donatario.</p>
2.1	<p>SCOMPUTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA DAL DONANTE - ESCLUSIONE</p> <p>La risoluzione in commento conferma la medesima impostazione già riportata dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2014 n. 91. Si ribadisce infatti che, per effettuare lo scomputo dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, occorre che il soggetto che effettua una nuova rivalutazione sulla medesima partecipazione sia lo stesso che aveva effettuato la precedente rivalutazione.</p> <p>Ciò in quanto l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, trattandosi di un'imposta personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l'effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.</p> <p>Per questo motivo, l'Amministrazione finanziaria non consente al donatario che procede alla rideterminazione del costo di una partecipazione ricevuta per donazione di scomputare l'imposta versata in precedenza dal donante.</p>
2.2	<p>POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO SENZA SANZIONI</p> <p>Ai soggetti che, nelle more delle istruzioni fornite dall'Agenzia, abbiano scomputato l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni del costo della partecipazione effettuate dal donante, viene consentito di regolarizzare il minore versamento entro 60 giorni dall'emanazione della ris. 40/2015.</p> <p>In sostanza, i donatari che hanno scomputato l'imposta sostitutiva versata dal donante (secondo l'Agenzia indebitamente) da quella dovuta per una successiva rivalutazione delle partecipazioni non quotate hanno la possibilità di versare all'Erario tale imposta entro il 19.6.2015.</p> <p>In tale circostanza, non saranno dovute sanzioni, ma dovranno essere versati gli interessi nella misura del 4% annuo, ai sensi dell'art. 2 del DM 21.5.2009.</p>
3	<p>LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA - CHIARIMENTI DELL'INPS</p> <p>Con la circ. 23.4.2015 n. 82, l'INPS ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di ottenere l'erogazione in busta paga delle quote maturande di TFR sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (c.d. "Qu.I.R."), così come previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e dal DPCM 20.2.2015 n. 29.</p> <p>L'intento dell'Istituto previdenziale è quello di favorire la corretta applicazione della liquidazione del TFR in busta paga, illustrandone la disciplina generale e fornendo le istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongono il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens).</p>
3.1	<p>SOGGETTI DESTINATARI DEL TFR IN BUSTA PAGA</p>

	<p>La nuova disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato in genere, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR.</p> <p>Al riguardo, l'INPS chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i 6 mesi di lavoro presso lo stesso datore rappresentano l'anzianità lavorativa minima, per cui la successione di rapporti di lavoro azzerava l'anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione del TFR in busta paga; • fanno eccezione a tale regola le fattispecie nell'ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (ad esempio per effetto delle operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda); • i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall'art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita), non rilevano ai fini dell'anzianità di servizio utile (6 mesi) per la maturazione del diritto alla liquidazione del TFR in busta paga.
	<p>Lavoratori esclusi</p> <p>Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere la liquidazione del TFR in busta paga i lavoratori dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito del lavoro domestico o agricolo; • per i quali la legge o il contratto collettivo applicato prevedono la corresponsione periodica del TFR, ovvero il suo accantonamento presso soggetti terzi (es. marittimi, lavoratori dell'edilizia); • da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; • da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, oppure un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) della legge fallimentare o, infine, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7 della L. 27.1.2012 n. 3; • da datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi e limitatamente al periodo di durata stabilito. <p>Sono altresì esclusi i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento, fino alla notifica da parte del mutuante dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.</p>
<p>3.2</p>	<p>RICHIESTA E LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA</p> <p>Per quanto riguarda i tempi di erogazione del TFR in busta paga una volta presentata l'apposita istanza da parte del lavoratore, l'INPS precisa che la liquidazione avverrà a partire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento garantito dall'apposito Fondo costituito presso lo stesso INPS; • ovvero dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al suddetto finanziamento assistito da garanzia.

	<p>Ad esempio, per i lavoratori che hanno presentato l'istanza il 24.4.2015, l'erogazione mensile del TFR in busta paga avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo caso, a partire dalle competenze di maggio 2015 (TFR maturato nel mese di maggio 2015) e fino a quelle di giugno 2018 (TFR maturato nel mese di giugno 2018), salvo cessazione del rapporto di lavoro; • nel secondo caso, a partire dalle competenze di agosto 2015 (TFR maturato nel mese di maggio 2015) e fino a quelle di settembre 2018 (TFR maturato nel mese di giugno 2018), salvo cessazione del rapporto di lavoro. <p>Si ricorda, infatti, che la manifestazione di volontà connessa alla richiesta di liquidazione del TFR in busta paga è irrevocabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 30.6.2018, ossia fino al termine del periodo di sperimentazione della misura; • oppure fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. <p>Inoltre, in considerazione dell'entrata in vigore il 3.4.2015 del provvedimento attuativo (DPCM 20.2.2015 n. 29), l'INPS chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo periodo di paga utile per l'accesso all'erogazione del TFR coincide con il periodo di paga di maggio 2015 (e non di marzo 2015 come previsto dalla L. 190/2014); • i lavoratori che hanno presentato l'istanza dal 3 al 30.4.2015 hanno accesso al TFR che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell'ambito delle competenze retributive:
	<ul style="list-style-type: none"> – di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito; – ovvero di agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto finanziamento.
<p>3.3</p>	<p>CONFERIMENTO DEL TFR AD UN FONDO PENSIONE O AL FONDO DI TESORERIA INPS</p> <p>In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile del TFR in busta paga, non operano gli obblighi di versamento del TFR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 5.12.2005 n. 252; • al Fondo di Tesoreria INPS. <p>Come chiarito dall'INPS, l'adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della posizione individuale maturata; • dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
<p>3.4</p>	<p>ACCESSO DEL DATORE DI LAVORO AL FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA</p> <p>L'INPS precisa che per poter richiedere il finanziamento agevolato ad una banca, assistito dalla garanzia fornita dal Fondo costituito presso l'INPS stesso ai sensi della L. 190/2014 (e controgarantito dallo Stato), il datore di lavoro deve richiedere l'apposita certificazione allo stesso Istituto previdenziale, la quale può essere rilasciata con esito positivo solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un numero di addetti – alle dipendenze del datore di lavoro richiedente – inferiore a 50 unità nell'anno civile precedente a quello di presentazione dell'istanza; • insussistenza dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS;

	<ul style="list-style-type: none"> • assenza di provvedimenti di CIG straordinaria, ovvero in deroga se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa. <p>Datori di lavoro che iniziano l'attività Per i datori di lavoro che iniziano l'attività nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, l'INPS ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all'anno civile di inizio attività; • l'eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall'anno successivo a quello di avvio dell'attività (es. nel 2016 per chi inizia l'attività nel 2015); • qualora, durante l'anno di avvio dell'attività, maturando l'anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso al TFR in busta paga, i datori di lavoro hanno l'obbligo della relativa erogazione con risorse proprie, nei termini previsti. <p>Ambito della richiesta di finanziamento L'INPS ha chiarito che la richiesta di finanziamento può riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori che hanno fatto richiesta del TFR in busta paga; • ovvero una parte di essi, purché riferita all'intera posizione individuale del lavoratore.
3.5	<p>RICHIESTA DELLA BANCA DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 30.10.2018; • ovvero entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al TFR in busta paga corrisposto al lavoratore cessato. <p>Qualora il datore di lavoro risulti totalmente o parzialmente inadempiente, oppure insolvente (come nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali), la domanda di intervento del Fondo di garanzia, richiesto dalla banca finanziatrice, dovrà essere presentata all'INPS:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del datore di lavoro, della richiesta di rimborso della somma erogata, senza che lo stesso abbia provveduto al rimborso parziale o totale del prestito; • in caso di insolvenza, entro 60 giorni decorrenti, ad esempio, dalla data di presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro soggetto a fallimento o amministrazione straordinaria. <p>L'INPS chiarisce che la domanda di intervento del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tutti i finanziamenti da restituire entro il 30.10.2018, entro il 31.3.2019; • per i finanziamenti da restituire in via anticipata (es. per cessazione del rapporto di lavoro), entro 6 mesi dal momento rilevante previsto.
3.6	<p>MISURE COMPENSATIVE PER I DATORI DI LAVORO In relazione alle quote di TFR corrisposte in busta paga, i datori di lavoro, sia che vi provvedano con risorse proprie che tramite il finanziamento assistito da garanzia, sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR, previsto dall'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297, pari:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile; • per i dirigenti industriali, allo 0,40% delle predetta base imponibile. <p>Al riguardo, l'INPS chiarisce che tale misura di esonero opera sulla base del principio di competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione del TFR. Nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, tale mese non coincide quindi con il mese di erogazione del TFR in busta paga (ad esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, che deve essere liquidata con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura di esonero si applica nel mese di agosto 2015).</p> <p>Datori di lavoro che non accedono al finanziamento garantito</p> <p>Se, in relazione alle quote di TFR corrisposte in busta paga, i datori di lavoro non accedono al finanziamento garantito, si applicano altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del TFR, elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti; • una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, nella misura massima dello 0,28%.
4	SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE IN MATERIA FISCALE TRA L'ITALIA E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
	<p>In data 1.4.2015, l'Italia e la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) hanno sottoscritto una Convenzione in materia fiscale. L'accordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduce apposite procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali; • prevede un'apposita disciplina agevolata per la regolarizzazione delle attività detenute presso la Santa Sede in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale; • stabilisce l'esenzione da ogni tributo per gli immobili di proprietà della Santa Sede situati in Italia. <p>L'accordo non è ancora in vigore, in quanto la sua materiale efficacia è subordinata alla ratifica da parte dei due Stati e allo scambio degli strumenti di ratifica.</p>
4.1	SCAMBIO DI INFORMAZIONI
	<p>L'art. 1 della Convenzione introduce procedure di scambio di informazioni su richiesta, conformi all'art. 26, paragrafi 4 e 5, del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può, quindi, rifiutarsi di darvi corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza del percipiente); • né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).
	Carattere retroattivo delle richieste
	<p>Le richieste potranno avere ad oggetto tutti i fatti esistenti o le circostanze realizzate a decorrere dall'1.1.2009 (vengono, quindi, "coperti" tutti i periodi d'imposta suscettibili di accertamento per i contribuenti residenti in Italia, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione).</p>
4.2	REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NON DICHIARATE
	È prevista una regolarizzazione <i>ad hoc</i> per taluni soggetti fiscalmente residenti in Italia

	<p>titolari di conti, titoli e altri strumenti finanziari presso enti che svolgono professionalmente un'attività finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, non dichiarati in Italia. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i chierici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, nonché i dignitari, gli impiegati, i salariati e i pensionati della Santa Sede, è previsto il versamento di una somma pari al 20% dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dovuti per ciascuno dei periodi d'imposta sino al 2013 ancora suscettibili di accertamento (per il 2012 e il 2013 è altresì dovuta l'IVAFE, in misura piena); • per gli Istituti di Vita Consacrata, le Società di Vita Apostolica e gli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana, in base al testo dell'accordo sono dovute le imposte in misura ordinaria. <p>Sempre in base al testo dell'accordo, non sono dovute sanzioni.</p> <p>Le disposizioni attuative per la suddetta regolarizzazione, così come per l'imposizione a regime delle attività detenute presso la Santa Sede, saranno individuate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione.</p>
4.3	<p>IMMOBILI DELLA SANTA SEDE</p> <p>L'art. 6 della Convenzione, in attuazione dell'art. 16 dei Patti Lateranensi, stabilisce che gli immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 dei Patti stessi non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per pubblica utilità (se non a seguito di uno specifico accordo tra i due Stati), e sono esenti da ogni tributo, ordinario o straordinario, presente o futuro, verso lo Stato italiano o qualsiasi altro ente italiano.</p>
5	<p>ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PUBBLICAZIONE DEI DATI RILEVANTI SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - MODALITÀ ED EFFETTI</p> <p>In attuazione dell'art. 50 co. 3 del DLgs. 15.12.97 n. 446, come modificato dall'art. 8 co. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 3.4.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.4.2015 n. 87) ha definito le modalità e i termini di comunicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la relativa pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it), analogamente a quanto già previsto in relazione all'addizionale comunale; • al fine di consentire di conoscere in modo semplice ed immediato le aliquote applicabili, agevolando in tal modo le attività dei contribuenti, dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari (es. dottori commercialisti e consulenti del lavoro) coinvolti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
5.1	<p>DATI DA COMUNICARE</p> <p>I dati da comunicare riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la denominazione della Regione o Provincia autonoma, unitamente al relativo codice, vale a dire: "01" Abruzzo; "02" Basilicata; "03" Bolzano; "04" Calabria; "05" Campania; "06" Emilia Romagna; "07" Friuli Venezia Giulia; "08" Lazio; "09" Liguria; "10" Lombardia; "11" Marche; "12" Molise; "13" Piemonte; "14" Puglia; "15" Sardegna; "16" Sicilia; "17" Toscana; "18" Trento; "19" Umbria; "20" Valle d'Aosta; "21" Veneto;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota unica complessivamente applicabile, oppure le aliquote applicabili secondo gli scaglioni di reddito IRPEF stabiliti dall'art. 11 del TUIR (fino a 15.000,00 euro; oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro; oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro; oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro; oltre 75.000,00 euro); • le fattispecie per le quali sono state approvate particolari modalità di applicazione dell'addizionale (es. contribuenti con numerosi figli a carico o con disabilità); • le norme regionali che disciplinano l'addizionale IRPEF e quelle nazionali che influiscono sulla determinazione dell'imposta.
5.2	<p>MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI</p> <p>La trasmissione dei dati deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica; • mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo df.dltff@pce.finanze.it
5.3	<p>TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI</p> <p>La trasmissione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di prima applicazione, in relazione ai dati relativi al 2015, doveva avvenire entro il 30.4.2015; • a regime, deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale regionale si riferisce. <p>Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono ritrasmetterli integralmente, entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.</p>
5.4	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI</p> <p>La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia provvede alla pubblicazione dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Province autonome nel sito www.finanze.it, entro i 7 giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.</p>
5.5	<p>EFFICACIA DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</p> <p>La mancata trasmissione, da parte delle Regioni e Province autonome, entro i previsti termini, dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale IRPEF, ai fini della loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze, comporta l'inapplicabilità di sanzioni e interessi nei confronti dei soggetti che non abbiano correttamente applicato l'addizionale.</p>
6	<p>EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.2.2015, pubblicati sulla <i>G.U.</i> 4.4.2015 n. 79, sono stati approvati i nuovi elenchi dei soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica, beneficiari delle erogazioni liberali che possono essere dedotte dal reddito dell'erogante.</p>
6.1	<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO IRPEF O IRES</p> <p>L'art. 14 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, ha previsto la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in de-</p>

	<p>naro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; • individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>In attuazione di tale disposizione, il primo DPCM 4.2.2015 ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.</p>
	<p>Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere soggetto a revisione annuale; • sostituisce quello approvato dal DPCM 18.4.2013 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 3.8.2013 n. 181); • contiene 5 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 194 a 199).
6.2	<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES</p> <p>L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha previsto l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; • individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>In attuazione di tale disposizione, il secondo DPCM 4.2.2015 ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES.</p> <p>Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere soggetto a revisione annuale; • sostituisce quello approvato dal DPCM 18.4.2013 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 3.8.2013 n. 181); • contiene 12 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 237 a 249).
7	<p>IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DEL PETROLIO E DELL'ENERGIA - ILLEGITTIMITÀ DELLA C.D. "ROBIN TAX" - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la circ. 28.4.2015 n. 18, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato gli effetti della sentenza della Corte Cost. 11.2.2015 n. 10, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'addizionale IRES del 6,5% per le imprese di rilevanti dimensioni operanti nei settori del petrolio e dell'energia (c.d. "<i>Robin tax</i>"), a suo tempo introdotta dall'art. 81 co. 16 del DL 112/2008 (conv. L. 133/2008) e successive modifiche.</p>
7.1	<p>DECORRENZA</p> <p>La citata sentenza ha stabilito che la declaratoria d'incostituzionalità produce effetti solo dal 12.2.2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, prima serie speciale, dell'11.2.2015 n. 6.</p> <p>Intervenendo sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la pronuncia non può riguardare le obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12.2.2015.</p> <p>Soggetti "solari"</p> <p>I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, pertanto:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • sono ancora tenuti, riguardo al periodo d'imposta 2014, al versamento del relativo saldo (il cui termine è fissato in via ordinaria al 16.6.2015); • non sono più assoggettati alla "Robin tax" dal periodo d'imposta 2015 (non dovranno quindi essere effettuati i relativi versamenti in acconto). <p>Soggetti "non solari" I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, invece, non sono più sottoposti all'addizionale a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12.2.2015.</p>
7.2	<p>COMPENSAZIONE DELLE ECCEDEXENZE A CREDITO In ordine alla compensazione delle eventuali eccedenze a credito, l'Agenzia delle Entrate precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è consentita la sola compensazione "orizzontale" nel modello F24, secondo le consuete modalità stabilite dall'art. 17 del DLgs. 241/97; • non è invece ammessa la compensazione "verticale" con l'IRES ordinaria all'interno del modello UNICO.
8	<p>AGGREGAZIONI DI IMPRESE NELL'AMBITO DELL'ARTIGIANATO DIGITALE E DELLA MANIFATTURA SOSTENIBILE - AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO</p> <p>Con il DM 17.2.2015, pubblicato sulla G.U. 9.4.2015 n. 82 e in vigore dal 24.4.2015, sono state emanate le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 56 e 57 della L. 27.12.2013 n. 147 (come modificato dalla L. 23.12.2014 n. 190), istitutivo della concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.</p>
8.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI Possono accedere alle agevolazioni in commento le imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 15, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazione temporanea di imprese (ATI); • ovvero, raggruppamento temporaneo di imprese (RTI); • ovvero, in rete di imprese. <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'ATI, l'RTI ovvero la rete di imprese devono essere costituiti da imprese artigiane, ovvero da microimprese, in misura almeno pari al 50% dei partecipanti e soddisfare, inoltre, le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • configurare una collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonché rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso; • prevedere un accordo di collaborazione, stipulato anche tramite scrittura privata, tra i suddetti soggetti, che: <ul style="list-style-type: none"> – individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero dello Sviluppo economico; – definisca la suddivisione delle competenze delle imprese partecipanti, con specifico riferimento al programma proposto; – preveda, in caso di agevolabilità della proposta progettuale e a fronte del ricevimento di apposita comunicazione, la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica secondo quanto previsto all'art. 3 co. 4-<i>quater</i>

	<p>del DL 5/2009, ovvero la costituzione di un consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 c.c., qualora lo stesso contratto di rete con soggettività giuridica o consorzio con attività esterna non sia già stato sottoscritto ovvero costituito.</p> <p>Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; • non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; • avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo economico un ordine di recupero; • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651/2014 (regolamento GBER).
	<p>La mancanza di uno o più dei suddetti requisiti in capo anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o rete di imprese comporta la non ammissibilità della domanda di agevolazioni.</p>
<p>8.2</p>	<p>PROGRAMMI AMMISSIBILI</p> <p>I programmi ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione di centri di sviluppo di <i>software</i> e <i>hardware</i> a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; • creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale; • creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; • messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale; • creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. <p>Ai fini del perseguimento di tali finalità, i programmi prevedono lo sviluppo, la condivisione e la fruizione di tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti e la promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali, in particolare attraverso la realizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricerca e sviluppo di <i>software</i> e <i>hardware</i> di fabbricazione digitale; • condivisione in modalità "open" di informazioni, documentazione e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento a quelli erogati in modalità "cloud";

	<ul style="list-style-type: none"> • messa a disposizione delle tecnologie e dei servizi di fabbricazione digitale al fine di facilitare il passaggio dal concetto di prodotto alla sua realizzazione e vendita, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> – modellizzazione e stampa 3D; – strumenti di prototipazione elettronica avanzata e <i>software</i> dinamici; – tecnologie di “<i>open hardware</i>”; – lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico; • diffusione delle nuove tecnologie digitali di fabbricazione e commercializzazione presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti che hanno sottoscritto accordi di collaborazione. <p>I programmi devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 1.400.000,00 euro; • riportare espressamente le modalità attraverso le quali perseguire le suddette finalità, con particolare riferimento al contributo offerto dalle attività svolte allo sviluppo e alla diffusione, tra le imprese costituenti il beneficiario e i <i>partner</i> del programma, delle tecnologie e delle modalità produttive dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile; • essere avviati dopo la presentazione della domanda, purché sia stata formalmente costituita la rete di imprese e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del decreto di concessione; per data di avvio dell’iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima; • prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione; per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile all’agevolazione;
	<ul style="list-style-type: none"> • prevedere forme di collaborazione con istituti di ricerca pubblici, Università, istituzioni scolastiche autonome, imprese ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo; • essere localizzati sul territorio nazionale.
<p>8.3</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni in esame le spese di investimento e gestione relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni strumentali nuovi di fabbrica; • componenti <i>hardware</i> e <i>software</i> strettamente funzionali al programma; • attività di ricerca e sviluppo di <i>software</i> e <i>hardware</i> di fabbricazione digitale, alle condizioni e nei limiti fissati dal successivo provvedimento attuativo; • consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30% dell’importo complessivo del programma; • canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma; • oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al beneficiario, nel limite massimo del 10% dell’importo complessivo del programma; • realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti, delle nuove tecnologie di fabbricazione

	<p>ne e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere murarie e assimilabili nel limite del 10% dell'importo complessivo del programma. <p>Con specifico riferimento alle spese per l'acquisto di beni strumentali e di componenti <i>hardware</i> e <i>software</i>, le stesse non devono essere relative a compravendita tra il beneficiario (soggetto derivante da un contratto di rete o consorzio con attività esterna) e le imprese costituenti lo stesso.</p> <p>Non sono, invece, ammesse le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di terreni e fabbricati; • commesse interne, fatte salve quelle per le attività di ricerca e sviluppo; • IVA; • costi sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria; • costi relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali usate. <p>Modalità di pagamento</p> <p>Le spese devono essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA <i>Credit Transfer</i> ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.), attraverso un conto corrente bancario destinato esclusivamente alla realizzazione del programma, con le modalità che saranno individuate da un successivo provvedimento.</p> <p>Termine iniziale di ammissibilità delle spese</p> <p>Con riferimento al termine iniziale di ammissibilità delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stesso è fissato alla data di presentazione della domanda, per le reti di imprese già costituite a tale data in conformità alle suddette condizioni; • per le altre tipologie di soggetti proponenti, a partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di sottoscrizione del contratto di rete avente soggettività giuridica ovvero di costituzione del consorzio con attività esterna.
8.4	<p>AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni, riconosciute previa presentazione di apposita domanda, consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70% delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal regolamento della Commissione europea 1407/2013 (c.d. "<i>de minimis</i>").</p> <p>Viene, inoltre, disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita dal beneficiario in misura pari all'85% della medesima sovvenzione;
	<ul style="list-style-type: none"> • la parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote di restituzione; • la parte della sovvenzione non rimborsabile è concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione.
8.5	<p>INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui sopra non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.</p>

8.6	PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, saranno stabiliti: <ul style="list-style-type: none">• i termini, iniziale e finale, per la presentazione delle domande di agevolazione;• le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;• con riferimento ai criteri di valutazione, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità ai fini della valutazione delle domande;• le modalità e le condizioni per la concessione dell'agevolazione;• le modalità per la presentazione e gestione delle rimodulazioni del programma e delle richieste di erogazione.
8.7	CAUSE DI REVOCA Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto proponente ovvero al beneficiario e non sanabili;• mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;• mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati;• mancato completamento del programma per una percentuale superiore al 30% delle spese ammesse alle agevolazioni;• inadempimento degli ulteriori obblighi previsti;• mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota parte di sovvenzione da rimborsare;• in tutti gli altri casi previsti dal successivo provvedimento attuativo, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

MAGGIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.5.2015	Versamento IVA primo trimestre 2015	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2015; versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.5.2015	Versamento IVA primo trimestre 2015	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2015; versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
18.5.2015	Versamento rata saldo IVA 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2015, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
18.5.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2015.
18.5.2015	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2015. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
18.5.2015	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> dovuti a saldo per il 2014 e in acconto per il 2015; con applicazione dei previsti interessi.
20.5.2015	Correzione elenchi 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli eventuali errori conte-</p>

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

MAGGIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

		<p>nuti nell'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014; • pubblicato dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle domande presentate entro il 7.5.2015.
25.5.2015	Sede telematica conguagli 730/2015	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le variazioni dell'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2015; • mediante il modello "CSO". <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
25.5.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di aprile 2015; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di aprile 2015, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
29.5.2015	Comunicazione rapporti finanziari	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno 2014; • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
31.5.2015	Contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro il 30.11.2014, hanno presentato le domande per la concessione di contributi per investimenti in nuovi veicoli, finalizzati alla tutela ambientale, devono presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i documenti comprovanti gli investimenti effettuati e i requisiti richiesti; • tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
1.6.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2015.

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

MAGGIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

		<p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, al posto del “modello 69”.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
1.6.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell’IVA mediante autofattura, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di aprile 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il “modello polivalente”, con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
1.6.2015	Versamento tassa annuale unità da diporto	<p>I proprietari di unità da diporto e i soggetti assimilati (es. usufruttuari e utilizzatori in locazione anche finanziaria) devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della tassa relativa al periodo 1.5.2015 - 30.4.2016; • salve le previste esenzioni. <p>Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa (es. acquisto dell’unità da diporto) si verifichi successivamente all’1.5.2015, il versamento deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso; • rapportando l’importo annuo dovuto in relazione al periodo residuo, a decorrere dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo e fino al 30.4.2016. <p>Il pagamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE); • oppure, per i soggetti impossibilitati ad usare tale modello, mediante apposito bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato.